COMUNICATO STAMPA

Seduta della Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008

La **Conferenza Stato-Regioni** comunica:

La Conferenza si è riunita sotto la presidenza del **Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali**.
Sono stati esaminati e discussi i seguenti provvedimenti con gli esiti indicati:

- **Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente i provvedimenti e le sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi del "patto stabilità interno" per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 669 e 670, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).**
  La legge finanziaria 2007 ha stabilito che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
  In caso di accertato mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei Ministri, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
  In attuazione della citata norma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ha trasmesso lo schema di decreto concernente i provvedimenti e le sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi del "patto stabilità interno" per l'anno 2007.
  Lo schema di decreto si compone di due articoli con allegato due schemi di prospetto di certificazione e stabilisce la procedura conseguente al mancato rispetto degli obiettivi del "patto di stabilità interno" da parte delle Regioni o Province autonome: diffida da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nomina e compiti del Commissario ad acta, applicazioni delle sanzioni alle Regioni inadempienti (quali l'aumento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e la maggiorazione della tassa automobilistica). **PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA GOVERNATIVA**

- **Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico relativo ai contratti di programma del settore agro-alimentare.**
  La legge n.127/2007, stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie, per quanto riguarda le attività della filiera agricola. Con tale decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, sentita la Conferenza Stato-Regioni, si provvede ad individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese e le spese ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili, gli indicatori per la formazione delle eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei fondi.
  Lo schema in esame fa seguito ed integra, relativamente ai contratti attinenti la filiera agricola, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 gennaio

2008, già esaminato dalla Conferenza, con il quale si è provveduto a disciplinare la concessione di incentivi alle sole attività di carattere industriale mediante la sottoscrizione dei contratti di programma. Con lo schema in esame dunque si dispone che le norme contenute nel D.M. 24 gennaio 2008 si applicano anche alle attività economiche relative alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, compresi quelli della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto delle normative europee relative agli aiuti di stato. L'importo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti previsti dal progetto industriale e dal programma di investimento produttivo sono rispettivamente di 20 milioni di euro e di 10 milioni di euro. **PARERE FAVOREVOLE**

- **Intesa sulla schema di decreto del Ministro della solidarietà sociale recante "Istituzione dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze".**
  L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituisce l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze e prevede che, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni, sia disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio medesimo.
  In attuazione della citata disposizione, il Ministero della solidarietà sociale, con nota del 1° giugno 2007, ha trasmesso lo schema di decreto recante "Istituzione dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze".
  In particolare, il predetto schema di decreto definisce, all'articolo 1, il ruolo ed i compiti dell'Osservatorio, all'articolo 2, la sua composizione, all'articolo 3, l'organizzazione ed il funzionamento del medesimo. **SANCITA INTESA**

- **Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente le modalità ed i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria. SANCITA INTESA SUBORDINATA ALLA VERIFICA DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

- **Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)**
  Il provvedimento è finalizzato ad apportare alcune modifiche migliorative al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257 e a recepire pienamente la direttiva 2004/40/CE. **PARERE FAVOREVOLE**

- **Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.:** Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133", dispone che, alla rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni, si provvede, ove necessario, per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni secondo quanto previsto dallo stesso articolo 5. L'articolato del citato decreto legislativo detta norme rispettivamente circa la "Compartecipazione regionale all'IVA", le

"Aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e rideterminazione delle aliquote erariali" e la "Aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine".
Il Ministero dell'economia e delle finanze, ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2007, Successivamente, il citato Dicastero ha reso noto, per le vie brevi, che il provvedimento in parola doveva essere modificato sulla base di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il "cosiddetto decreto mille proroghe", convertito in legge, con modificazioni, il 27 febbraio 2008.
In particolare nello schema, che si compone di un articolo con allegate due tabelle, si ridetermina nella misura del 46,16 % l'aliquota di compartecipazione regionale all'IVA per l'anno 2007, e si confermano per l'anno 2007 le aliquote di addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine. **SANCITA INTESA**

- **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su "Programma nazionale di sostegno nel settore del Vino"**
  Lo schema di accordo in esame avvia la definizione del Programma nazionale di sostegno nel settore del vitivinicolo, in attesa dell'approvazione del nuovo Regolamento sulla Riforma dell' OCM vino, attualmente in fase di elaborazione presso il Consiglio dell'Unione europea. **SANCITO ACCORDO**

- **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul Documento relativo al Sistema Nazionale di Monitoraggio 2007-2013 per lo sviluppo rurale FEASR recante le informazioni minime da raccogliere e trasmettere a livello di ogni singola operazione.**
  Il Documento risponde all'obiettivo di individuare procedure comuni e condivise a livello nazionale in merito alla raccolta dei dati disaggregati da parte dei diversi soggetti deputati ad essa da convogliare nella banca dati dell'IGRUE – Ministero dell'Economia, al fine di evitare la sospensione del finanziamento o del rimborso della corrispondente quota di cofinanziamento regionale. **SANCITO ACCORDO**

- **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le procedure per l'istituzione del sistema di qualità nazionale produzione integrata.**
  Obiettivo dell'accordo è quello di prevedere, in un contesto di diversità territoriali e climatiche, modalità univoche a livello nazionale al fine di sviluppare e promuovere una produzione di qualità "integrata", ossia capace di coniugare la salvaguardia dell'ambiente, le esigenze di produzione agricola e la tutela della salute, con l'ulteriore obiettivo condividere procedure verificabili dalle Autorità di controllo sulla misure agroambientali dei programmi di sviluppo rurale. **SANCITO ACCORDO**

- **Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante Istituzione del Comitato di produzione integrata.**
  Obiettivo del provvedimento è quello di provvedere all'Istituzione del Comitato produzione integrata per definire le tecniche e le modalità di controllo della produzione integrata nazionale, per un efficiente funzionamento del sistema. **PARERE FAVOREVOLE**

- **Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente disposizioni per l'erogazione di un aiuto di Stato a sostegno del settore della trasformazione del pomodoro nella campagna di commercializzazione 2007/2008.**

Obiettivo del provvedimento è l'integrazione di un aiuto, già corrisposto nella campagna di commercializzazione 2007/2008, con i medesimi criteri di riparto, allo scopo di attenuare l'impatto della recente riforma dell'OCM ortofrutta, che ha recato una conseguente riduzione dell'aiuto comunitario per i produttori di pomodori destinati alla trasformazione. **SANCITA INTESA**

- **Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali applicativo delle disposizioni di cui ai Reg.CE n.1182/07 del Consiglio e Ce n.1580/07 della Commissione, per quanto riguarda il riconoscimento e il controllo delle Organizzazioni dei produttori e delle Associazioni dei produttori del settore ortofrutticolo.**
  Trattasi di adeguamento della disciplina nazionale alle novità normative comunitarie intervenute nella materia, a seguito della riforma dell'Organizzazione Comune dei Mercati nel settore ortofrutticolo (OCM ortofrutta). **SANCITA INTESA**

- **Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali applicativo delle disposizioni di cui ai Reg.CE n.1182/07 del Consiglio e Ce n.1580/07 della Commissione, per quanto riguarda le misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi delle organizzazioni dei produttori e delle Associazioni dei produttori del settore ortofrutticolo.**
  Trattasi di un provvedimento urgente finalizzato alla definizione di procedure conformi alle recenti novità della normativa comunitaria nel settore ortofrutticolo, per la gestione delle crisi di mercato. **SANCITA INTESA**

- **Intesa sui documenti relativi all'Organizzazione Comune di Mercato nel settore ortofrutticolo (OCM ortofrutta) concernenti: "Strategia Nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, di cui ai regolamenti CE n. 1182/07 del Consiglio e CE n. 1580/07 della Commissione" e "Disciplina Nazionale in materia di azione ambientali di cui ai regolamenti CE N. 1182/07 del Consiglio e CE n. 1580/07 della Commissione"**
  L'elaborazione di una Strategia nazionale in materia di ortofrutta costituisce un obbligo comunitario, per gli Stati membri, prima della presentazione alla Commissione europea dei relativi progetti di programmi operativi. Il contenuto generale della strategia, può comprendere elementi regionali, che pertanto vengono sottoposti alla Conferenza per l'Intesa .
  Il progetto di "Disciplina ambientale", è parte integrante della Strategia Nazionale, assunta quale base per i programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. **SANCITA INTESA**

- **Intesa sulla proposta di Programma dei controlli funzionali svolti dalle associazioni provinciali degli allevatori per ogni specie, razza o tipo genetico – anno 2008.**
  Con gli opportuni adeguamenti ai nuovi Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato e con gli aggiornamenti tecnici del sistema di selezione, la proposta di Programma annuale, per l'anno 2008, rimanda a quella per l'anno 2007, con la previsione di una spesa ammessa a contributo analoga a quella dello scorso anno. **SANCITA INTESA**

- **Intesa sullo schema di decreto in attuazione dell'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale recante condizioni di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca.**

Lo schema di decreto in esame stabilisce le spese ammissibili ed i limiti agli investimenti in ricerca, per quanto attiene all'agricoltura, per l'accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese. Obiettivo del provvedimento è, tra l'altro, di alleggerire i Piani di sviluppo rurale dal peso finanziario della parte agroindustriale. **SANCITA INTESA**

- **Intesa sul Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifiero –Regolamento (CE) n. 320/2006 – Art. 6 –**
  Il provvedimento provvede ad un aggiornamento del Programma di ristrutturazione nel settore bieticolo saccarifero, in accordo con le disposizioni comunitarie. **SANCITA INTESA**

- **Intesa sul Programma Operativo del Fondo Europeo per la Pesca (FEP)-Articoli 17-20 Regolamento (CE) 1198/06 del Consiglio del 23 luglio 2006".**
  Sul Programma Operativo italiano del Fondo Europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013 si era registrata una mancata intesa in Conferenza.
  A seguito di incontri specifici tra gli Assessori alla pesca ed il Ministro competente, è stata raggiunta una definizione in merito alla ripartizione finale tra Stato e Regioni delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo Europeo per la Pesca che prevedono di assegnare il 33% delle risorse del FEP allo Stato e il rimanente 67% alle Regioni. **SANCITA INTESA**

- **Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).**
  Il presente decreto, in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici, detta la disciplina attuativa ed integrativa di quella prevista dal regolamento (CE)1782/03 e dal regolamento (CE) 796/04 sulla condizionalità dell'erogazione degli aiuti per i programmi di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013. **SANCITA INTESA**

- **Parere sullo schema di decreto attuativo dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n.10, convertito, con modificazioni, della legge 6 aprile 2007, n.46 relativo all'istituzione del Registro nazionale delle varietà da conservazione.**
  Il provvedimento definisce le modalità ed i criteri per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche minacciate da erosione genetica mediante coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà adatte alle condizioni naturali locali e regionali, attraverso una loro catalogazione mediante schede di caratterizzazione ed elementi descrittori comuni. **PARERE FAVOREVOLE**

- **Parere sullo schema di Convenzione tra l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e le regioni per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale – Periodo di programmazione 2007-2013.**
  Il provvedimento consiste in una Convenzione-tipo contenente gli elementi e le disposizioni utili in riferimento ad alcune fasi di pagamento che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) può delegare alle Regioni, con la relativa attribuzione delle responsabilità e con i reciproci impegni, quali, tra le altre, alcune funzioni relative ai Piani di sviluppo rurale-2007-2013. **PARERE FAVOREVOLE**

- **Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei DLG n. 227 del 2001, n. 99 del 2004 e n. 102 del 2005, in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.**
  Il provvedimento, approvato in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2008, introduce norme correttive ed integrative a tre decreti legislativi, rispettivamente in materia di foreste e sviluppo rurale in materia di semplificazione ed in materia di regolazioni dei mercati agroalimentari con particolare riferimento, alle organizzazioni ed all'avvio della nuova OCM ortofrutta. **PARERE FAVOREVOLE CON LA VERIFICA DI UN EMENDAMENTO PRESENTATO**

- **Parere sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - Ente Nazionale Sementi Elette. (ENSE).**
  Il testo, regolamenta la trattazione dei dati sensibili e giudiziari in merito alla organizzazione ed il funzionamento dell'Ente stesso. **PARERE FAVOREVOLE**

- **Parere sul Testo coordinato dei Decreti Ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale fino al 30 gennaio 2008 in merito all'applicazione italiana della Riforma di medio termine della Politica Agricola Comune –**
  Il provvedimento, che consta di 14 Titoli e 12 Allegati, rappresenta una sorta di codice che raccoglie, in un testo unico coordinato, tutti i decreti ministeriali emanati fino alla data del 30 gennaio 2008 e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale , in merito alla riforma di medio termine della Politica Agricola Comune, al fine di una loro agile consultazione . **PARERE FAVOREVOLE**

- **Intesa sullo schema di decreto del Ministro dei trasporti di ripartizione del fondo per il finanziamento di interventi e servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti.**
  L'art.1, comma 247 della legge n.244/2007 stabilisce che per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti. La quota spettante alle regioni è computata a condizione che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
  Il comma 249 dello stesso art.1 della legge n.244/2007, prevede che per i fini indicati è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti, alimentato dalle somme indicate nella disposizione sopra richiamata.
  Il successivo comma 250, cui lo schema di decreto in esame intende dare attuazione, stabilisce che con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza stato-Regioni, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del Fondo sopra citato. **SANCITA INTESA CON EMENDAMENTI CONCORDATI CON L'APERTURA DI UN TAVOLO DI CONFRONTO**

- **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Documento tecnico sulle cure palliative pediatriche".**

L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche del 27 giugno 2007 ha demandato ad un gruppo tecnico interregionale con rappresentanti del Ministero della Salute la stesura di linee di indirizzo che, partendo dall'analisi dei bisogni e della situazione esistente, definiscano i campi di intervento sanitario e sociosanitario e forniscano supporto al processo di implementazione delle cure palliative pediatriche.
Il Ministero della salute ha trasmesso il documento elaborato dal predetto gruppo tecnico volto a proporre elementi utili allo sviluppo di programmi regionali di diffusione di tali cure.
L'Organizzazione mondiale della sanità ha definito le cure palliative pediatriche l'attiva presa in carico globale di corpo, mente e spirito del bambino, compreso il supporto attivo alla famiglia. Al fine di migliorare la qualità della vita del piccolo paziente e della sua famiglia, il domicilio rappresenta , nella stragrande maggioranza dei casi, il luogo ideale di assistenza e cura. Le cure palliative rivolte ai minori, in considerazione della loro peculiarità, devono corrispondere ad una tipologia dei bisogni del tutto specifici che condizionano a livello programmatorio ed organizzativo azioni da intraprendere e specifici modelli organizzativi da implementare.
La stima della popolazione pediatrica candidata alla cure palliative e le esperienze attualmente in corso a livello nazionale ed internazionale suggeriscono, come risposta alle esigenze assistenziali di cure palliative rivolte al minore, l'attivazione di un Centro di riferimento di cure palliative pediatriche (CPP), con personale specificatamente formato e dedicato alle cure palliative pediatriche. L'obiettivo è quello della tutela del minore con malattia inguaribile e della sua famiglia nel luogo abituale di vita e, laddove la situazione clinica o il contesto familiare non lo consentano, di proseguire le cure anche in regime residenziale. **SANCITO ACCORDO**

- **Accordo sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2008".**

Il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue e dalle strutture regionali di coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti.
Con lo schema di decreto in oggetto, si adotta il Programma di autosufficienza nazionale per l'anno 2008.

Tale Programma si articola in quattro sezioni rispettivamente:
- Il contesto di riferimento;
- Autosufficienza nazionale di sangue e farmaci emoderivati: attività 2007 e programmazione per l'anno 2008;
- Linee di indirizzo per il monitoraggio dell'autosufficienza;
- Linee di indirizzo per il coordinamento in rete e per il miglioramento della qualità.

Il programma in parola, predisposto in linea con lo stato di attuazione della legge n. 219/2005, è incentrato negli elementi strategici prioritari per l'autosufficienza regionale e nazionale del sangue e dei suoi prodotti, individua i consumi storici, i fabbisogni ed i livelli di produzione a tal fine necessari e definisce linee di indirizzo per il monitoraggio della stessa autosufficienza, per la compensazione interregionale, per il coordinamento in rete del sistema e per il miglioramento della qualità in specifici ambiti delle attività trasfusionali influenti nei livelli di autosufficienza. **SANCITO ACCORDO**

- **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi".**
  Il provvedimento, fissa le linee guida per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi, in riferimento a quanto disposto dal Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

  Il suddetto Regolamento, applicabile in tutti gli Stati dell'Unione Europea dal 5 Gennaio 2007, impone l'obbligo di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente in caso di lunghi viaggi prevede inoltre, per i mezzi su strada che trasportano animali per viaggi che superino le otto ore, il possesso di un certificato di omologazione, l'identificazione con numero unico nazionale e la registrazione in una base dati elettronica .

  Considerata la necessità di predisporre un documento al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure relative al trasporto animale, è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro (composto da alcuni rappresentanti regionali e da due rappresentanti del Ministero della Salute) con il compito di redigere un documento sulle procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni in caso di trasporto di animali vivi.

  Il documento dal titolo "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi", redatto dal summenzionato Gruppo di lavoro, è stato inviato, per il perfezionamento dell'Accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni.

  L'obiettivo principale di tale documento è quello di garantire un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle procedure per le autorizzazioni e registrazioni dei trasportatori di animali vivi e delle modalità dei controlli ufficiali sul trasporto animale.

  La proposta di Accordo si apre richiamando il Regolamento (CE) 1/2005 e specificandone l'ambito di applicazione.

  Per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di animali il suddetto documento prevede, ai sensi degli articoli 5-6-11 del Regolamento che il trasportatore che esegue attività "per conto terzi"deve essere sempre autorizzato, mentre le persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporto dei propri animali per percorsi inferiori ai 65 Km ed in relazione con attività economiche, non rientrano negli obblighi autorizzativi dello stesso.

  Si impongono, inoltre, tre principali obblighi ai trasportatori di animali vivi: autorizzazione ai sensi del Regolamento (CE) N 1/2005; registrazione ai sensi del Regolamento (CE) N 852/2004 per le tipologie di trasporto che rientrano nelle cosiddette categorie di "produttori primari"; registrazione nell'apposito registro, tenuto presso i servizi veterinari dell'azienda sanitaria competente, per i trasportatori "conto proprio" di equidi, ovvero coloro che trasportano i propri animali con finalità non ricollegabili ad un'attività economica.

  Al fine di garantire una maggiore uniformità procedurale nell'ambito del territorio nazionale, la proposta di Accordo distingue le tipologie di autorizzazione al trasportatore in: autorizzazione Tipo 1 (S) per brevi viaggi inferiori alle 8 ore o alle 12 ore, qualora il viaggio avvenga interamente sul territorio nazionale e autorizzazione Tipo 2 (L) per lunghi viaggi superiori alle 8 ore o alle 12 ore, qualora il viaggio si svolga interamente sul territorio nazionale.

  I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie competenti dovranno rilasciare un'autorizzazione valida cinque anni dalla data di emissione, a seguito di una richiesta presentata dal trasportatore (mediante una modulistica i cui fac-simili sono riportati al punto 5 dello stesso documento).

Viene disciplinata, infine, l'omologazione dei mezzi di trasporto su strada e via mare, ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005. **SANCITO ACCORDO**

- **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra le Regioni, le Province autonome e le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue".**
  La legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati", all'articolo 6, stabilisce che, con accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni, viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale. Lo schema tipo individua anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale. Viene comunque garantita alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue la più ampia partecipazione alla definizione dell'accordo ed alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali".
  Ai fini dell'attuazione di quanto disposto, nell'ambito della Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale si è costituito un gruppo di lavoro per la predisposizione dello schema di accordo previsto.
  Il gruppo di lavoro, partendo da una rivisitazione del decreto ministeriale 18 settembre 1991 recante "Determinazione dello schema tipo di convenzione fra Regioni e Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue", emanato in attuazione della precedente legge n. 170/90, ha predisposto una bozza di accordo che, coerentemente alle più recenti disposizioni normative, garantisce la partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue alle attività trasfusionali a livello locale e regionale, definendo anche i rimborsi spettanti alle medesime per lo svolgimento della loro attività (chiamata del donatore e raccolta associativa.)
  Tale schema di accordo è stato discusso nell'ambito della Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale che,apportate le ritenute modifiche, lo ha approvato nella seduta del 30 ottobre 2007.
  Il Ministero della salute, con nota in data 10 marzo 2008, ha trasmesso lo schema di accordo in parola segnalando l'urgenza dell'esame da parte della Conferenza Stato – Regioni, in considerazione dl fatto che le convenzioni stipulate ai sensi della legge n. 107 del 1990, risultano inadeguate rispetto ai contenuti della legge n. 219 del 2005, non rispondendo al nuovo assetto organizzativo e all'esigenza di programmazione finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza nazionale.

- **Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure.**
  L'intesa concernente un nuovo Patto sulla salute, sancita nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 5 ottobre 2006, prevede l'adozione, mediante apposita Intesa, di un Programma nazionale per la promozione permanente della qualità del Servizio sanitario nazionale.
  Alla luce di tale previsione e anche in considerazione di recenti, ripetuti episodi avversi, che hanno evidenziato la necessità di individuare e realizzare modelli organizzativi per la gestione del c.d. "rischio clinico", il Ministero della salute, con nota in data 22 febbraio 2008, ha trasmesso la proposta di Intesa in oggetto volta alla definizione di soluzioni organizzative, integrate e condivise, per la riduzione del margine dell'errore medico e per massimizzare il controllo sull'evento avverso che può manifestarsi nel corso di procedure cliniche.

Con lo schema di intesa di cui trattasi, in particolare, si prevede di attivare iniziative finalizzate a:
- promuovere, nelle strutture competenti, l'attivazione di una apposita funzione aziendale dedicata alla gestione del rischio clinico e alla sicurezza dei pazienti e delle cure, incluso il monitoraggio e l'analisi degli eventi avversi e l'implementazione di buone pratiche per la sicurezza, nell'ambito delle disponibilità delle risorse aziendali;
- promuovere l'utilizzo sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici costituiti da apparecchi ed impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, che tengono conto anche di criteri di ergonomia ed usabilità, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e a verifiche periodiche di sicurezza e qualità;
- assicurare che la responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario venga posta a carico della struttura di appartenenza del personale medesimo;
- consentire l'adozione di misure organizzative atte a garantire la definizione stragiudiziale delle vertenze aventi ad oggetto danni derivanti da prestazioni fornite da operatori del Servizio sanitario nazionale. **SANCITA INTESA**

- **Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione".**
  La bozza d'intesa in oggetto, pervenuta dal Ministero della Salute, è finalizzata all'emanazione di linee guida per l'esecuzione di controlli che assicurino la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione.
  L'intesa in questione si rende necessaria per assicurare, a seguito delle modifiche procedurali introdotte dai Regolamenti comunitari, un'armonizzazione del sistema nazionale dei controlli e del comportamento degli operatori del settore alimentare, in particolare in quelle zone o Regioni dove il rischio sanitario appare più elevato.
  Nel settore della produzione del latte, infatti, la normativa comunitaria concernente la sicurezza alimentare, ha introdotto significative modifiche, rispetto a quanto stabilito dal D.P.R. 54/97 e dal D.M. 185/91, sia per quanto riguarda gli obblighi a carico delle aziende zootecniche di produzione, sia per quanto riguarda le procedure di controllo nei confronti delle suddette aziende Il documento in oggetto, quindi, al fine di evitare difformità interpretative della normativa tra le aziende localizzate in diverse Regioni e Province italiane, pone delle linee guida riguardanti:
  - l'insieme degli adempimenti a carico degli operatori del settore alimentare, concernenti i livelli di garanzia della sicurezza alimentare e il rispetto dei requisiti igienico - sanitari imposti per la produzione del latte crudo (capitolo 1);
  - le procedure che gli operatori del settore alimentare sono chiamati ad adottare in caso di mancata conformità rispetto ai criteri di igiene e sanità previsti e i conseguenti adempimenti da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende USL (capitolo 2);
  - i criteri di valutazione del "livello di rischio" delle aziende di produzione, al fine di programmare l'attività di controllo ufficiale (capitolo 3). **SANCITA INTESA**

- **Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la proroga al 2008 del Piano nazionale della**

prevenzione 2005 - 2007 e le modalità per l'elaborazione della proposta di Piano nazionale della prevenzione 2009 - 2011.

Il Piano sanitario nazionale 2006-2008 ha confermato il Piano nazionale della prevenzione 2005-2007 di cui all'Intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005, estendendone la validità al 2008:
l'Accordo del 1° agosto 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Tento e di Bolzano include - tra le linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate - della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2007 - il Piano nazionale della prevenzione 2005-2007 (Linea progettuale 7), confermandone linee di attività e finanziamento, pari a 240 milioni di euro per il 2007.

- La definitiva proposta di intesa in oggetto pervenuta dal Ministero della salute, in data 12 febbraio 2008, è volta a confermare, anche, per l'anno 2008 la somma di 240 milioni di euro da vincolare sulla quota del riparto CIPE destinata agli obiettivi specifici del piano sanitario nazionale. **SANCITA INTESA**

- **Intesa sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE per l'assegnazione alle Regioni Veneto e Piemonte di risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 ed accantonate con l'Intesa Stato – Regioni del 29 luglio 2004 .**

  La legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 1 prevede:
  - che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, possa vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale destinate alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale, da assegnare alle Regioni per la predisposizione di specifici progetti;
  - che la Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute, individui i progetti ammessi al finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo Sanitario Nazionale ai sensi del citato comma 34.

  Con nota prot. n. 1581 e prot. n. 1582, entrambe qui pervenute in data 10 marzo u.s., il Ministero della salute ha proposto l'"ammissione al finanziamento", utilizzando le quote vincolate per l'anno 2004 dei seguenti due progetti:

  a. progetto della regione Piemonte, approvato con propria delibera del 30 luglio 2007, per l'"utilizzazione statistica ed epidemiologica dei risultati a livello nazionale e regionale dell'indagine multiscopo ISTAT sulla salute";
  b. progetto "Mattone internazionale" della Regione Veneto, approvato con propria delibera del 29 gennaio 2008.

  L'eventuale ammissione a finanziamento dei progetti soprarichiamati richiede, che la finalizzazione delle relative quote di risorse (pari, rispettivamente, a € 300.000,00 e a € 8.000.000,00, entrambe a valere sull'importo di € 10.000.000,00 accantonato sulla somma complessiva di € 1.155.128.000,00 vincolata agli obiettivi di Piano sanitario per l'anno 2004) sia preventivamente disposta con apposita deliberazione CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni.
  In base all'Intesa perfezionata nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 29 luglio 2004 infatti, risulta accantonata una somma pari a 10.000.000,00 di Euro "da utilizzare successivamente per la realizzazione di una iniziativa progettuale condivisa da tutte le Regioni".
  In considerazione di quanto sopra, il Ministero della salute, con nota del 12 marzo 2008, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa, la formale proposta di deliberazione del CIPE per la finalizzazione delle quote di cui sopra, da vincolare agli obiettivi di Piano sanitario per l'anno 2004.

Con la medesima nota ha anche proposto, a norma del citato articolo 1, della legge n. 662/96, l'individuazione dei progetti di cui trattasi come "ammessi a finanziamento", utilizzando le quote a tal fine vincolate, ferma restando l'esigenza del perfezionamento dell'intesa sulla proposta di deliberazione CIPE in oggetto e della conseguente adozione da parte del CIPE medesimo della deliberazione in parola. **SANCITA INTESA**

- **Deliberazione sulla proposta del Ministero della salute di ammissione a finanziamento del progetto "Indagine multiscopo ISTAT sulla salute (edizione 2004-2005) – Utilizzazione statistica ed epidemiologica dell'indagine a livello nazionale regionale" della Regione Piemonte con l'utilizzo di risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del piano Sanitario Nazionale 2003-2005 ed accantonate con l'Intesa Stato – Regioni del 29 luglio 2004.**
  La legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 1, prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, possa vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie.

  La legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'art. 33, ha disposto che per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso, demandando alla Conferenza Stato - Regioni su proposta del Ministro della salute, la individuazione dei progetti ammessi a finanziamento, utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale.
  La Conferenza Stato - Regioni, in data 29 luglio 2004, ha espresso intesa sulla proposta del Ministero della salute di assegnazione delle quote vincolate agli obiettivi di piano per l'anno 2004, da realizzare con specifici progetti.
  La Regione Piemonte ha predisposto, approvandolo con propria delibera, un progetto relativo alla "utilizzazione statistica ed epidemiologica dell'indagine multiscopo ISTAT sulla salute (edizione 2004-2005**)** – Utilizzazione statistica ed epidemiologica dell'indagine a livello nazionale regionale" che, è stato trasmesso alla Conferenza dal Ministero della salute, ed è stato proposto per l'ammissione al finanziamento, ferma restando l'esigenza del contestuale perfezionamento dell'intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE – e della conseguente adozione da parte del CIPE della deliberazione medesima - per l'assegnazione alle Regioni Veneto e Piemonte di risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 ed accantonate con la predetta Intesa Stato – Regioni del 29 luglio 2004. **DELIBERAZIONE ASSUNTA**

- **Deliberazione sulla proposta del Ministero della salute di ammissione a finanziamento del progetto "Mattone internazionale" della Regione Veneto con l'utilizzo di risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del piano Sanitario Nazionale 2003-2005 ed accantonate con l'Intesa Stato – Regioni del 29 luglio 2004 (Rep. atti n. 2072)**
  La Regione Veneto ai sensi della normativa richiamata al punto precedente ha predisposto, approvandolo con propria delibera, un progetto relativo al "Mattone internazionale" che, è stato trasmesso alla Conferenza dal Ministero della salute, ed è stato proposto per l'ammissione al finanziamento, ferma restando l'esigenza del contestuale perfezionamento dell'intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE – e della conseguente adozione da parte del CIPE della deliberazione medesima - per l'assegnazione alle Regioni Veneto e Piemonte di risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 ed accantonate con la predetta Intesa Stato – Regioni del 29 luglio 2004.
  DELIBERAZIONE ASSUNTA

- **Approvazione, ai fini del perfezionamento, per l'anno 2006, della procedura prevista dall'articolo 1, comma 34*bis,* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della proposta del Ministero della salute di assegnazione alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna delle risorse vincolate, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 34, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del piano Sanitario Nazionale 2006-2008.**
  La legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 1, comma 34, prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, possa vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie.
  La legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto che, per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso, demandando alla Conferenza Stato - Regioni su proposta del Ministro della salute, la individuazione dei progetti ammessi a finanziamento, utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale.
  L'Accordo Stato – Regioni del 29 marzo 2007 ha definito le linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni e delle Province autonome delle risorse vincolate, , per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano sanitario nazionale 2006-2008, limitatamente all'anno 2006, e così sintetizzabili:
- Le garanzie dei Livelli essenziali si assistenza
- Riorganizzare le cure primarie
- La razionalizzazione della spesa ospedaliera
- La prevenzione
- Le liste di attesa
- La salute mentale
- L'umanizzazione dell'evento nascita.

Per ciascuna delle linee progettuali sopra riportate, il predetto Accordo, all'Allegato A, ha precisato gli obiettivi da perseguire, nonché le possibili attività da intraprendere ed implementare.
Il secondo punto del citato Accordo, in considerazione dello sfasamento temporale verificatosi, prevede che: "Ai fini dell'approvazione dei progetti per l'utilizzazione delle risorse 2006 da destinare al perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la procedura prevista si intende perfezionata, per l'anno 2006 con la stipula del presente Accordo e con il suo conseguente recepimento da parte delle singole Regioni mediante adozione di apposito atto deliberativo da inviare al Ministro della Salute che ne proporrà l'ammissione al finanziamento alla Conferenza Stato Regioni. L'erogazione dei fondi avverrà a seguito della suddetta approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni e della conseguente deliberazione del CIPE".
Con lettera pervenuta il 10 marzo u.s., il Ministero della salute, in attuazione del soprariportato secondo punto dell'Accordo del 29 marzo 2007, ha trasmesso copie delle deliberazioni delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna concernenti il recepimento dei contenuti del medesimo Accordo.

Con i suddetti atti deliberativi, le menzionate Regioni hanno provveduto al recepimento del più volte detto Accordo procedendo ad una preventiva valutazione della coerenza e congruità delle linee progettuali individuate dal più volte citato Accordo del 29 marzo 2007 con la programmazione e le attività da esse già intraprese nel corso dell'anno 2006.
In considerazione di quanto sopra, con la richiamata lettera del 10 marzo 2008, il Ministero della salute ha proposto l'approvazione di cui all'oggetto. **APPROVAZIONE ADOTTATA**

- **Intesa sulla proposta del Ministero della salute inerente "Accordo di programma integrativo 2008 per il settore degli investimenti sanitari" con la Regione Molise, la Regione Sardegna e la Regione Abruzzo.**
  La legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 20, autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti.
  Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 5bis, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, demanda al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni, nell'ambito del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della citata legge 11 marzo 1988, n. 67, la facoltà di stipulare accordi di programma con le Regioni e con gli altri soggetti pubblici interessati alla realizzazione dei predetti interventi. **SANCITA INTESA**

- **Intesa sullo schema di Decreto del Ministro della salute recante "Individuazione dei Centri interregionali di riferimento per le malattie rare a bassa prevalenza".**
  Il decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2001, n. 279, recante il "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, che, con decreto del Ministro della sanità, su proposta della Regione interessata, d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni e sulla base di criteri di individuazione e di aggiornamento concertati con la medesima Conferenza, siano individuati i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare.

Il TAR del Lazio –con la sentenza n. 11113 del 18 luglio 2007 per l'ottemperanza della sentenza n. 14382/2004 del medesimo TAR, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 7085 del 13 dicembre 2005, ha dichiarato l'obbligo del Ministero della salute di eseguire il giudicato di cui trattasi e, per l'effetto, di procedere all'istituzione dei centri interregionali di riferimento sulle malattie rare mediante il decreto ministeriale previsto dal citato art. 2, comma 1, del D.M. n. 279/2001.
In esecuzione della predetta sentenza per l'ottemperanza del giudicato, il Ministero della salute, ha inviato, per l'acquisizione dell'Intesa prevista, , lo schema di decreto indicato in oggetto con il quale, su proposta delle Regioni, sono individuati in via transitoria e fino a quando non siano pienamente operativi i Registri regionali ed il Registro nazionale delle malattie rare istituito presso l'Istituto superiore di sanità, i Centri di riferimento interregionale per le malattie rare elencate nell'art. 2 dello schema in parola. **SANCITA INTESA**

- **Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Attuazione del disposto dell'articolo 88, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni".**

Lo schema di decreto ministeriale in oggetto, pervenuto dal Ministero della Salute, è finalizzato all'attuazione del disposto dell'articolo 88, comma 2-*bis* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.
Il suddetto articolo, stabilisce che " Il Ministro della Salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 29 febbraio 2008, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sentite le Federazioni degli ordini professionali dei farmacisti e dei medici, nonché le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, individua le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale".
Al fine di dare attuazione alla disposizione in oggetto e a seguito di un'apposita riunione, tenutasi presso il Ministero della Salute e con la partecipazione di rappresentanti della FNOMCEO, della FOFI, della FEDERFARMA, dell'ASSOFARM e dell'AIFA, è stato elaborato lo schema di decreto in parola.
Il provvedimento proposto, prevede innanzitutto le ipotesi di necessità e urgenza in presenza delle quali il farmacista può consegnare il farmaco anche senza prescrizione, ovvero in caso di patologie croniche patologie acute o per assicurare la continuità delle prestazioni iniziate prima di una dismissione ospedaliera .
Lo schema di decreto stabilisce, inoltre, una serie di disposizioni cautelative: la consegna deve riguardare una sola confezione sono esclusi dall'applicazione della norma i farmaci iniettabili (tranne gli antibiotici) e i medicinali rientranti nelle tabelle degli stupefacenti il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione sulla veridicità del trattamento con il farmaco richiesto, che viene conservata dal farmacista in un apposito registro .
L'articolo 8 del provvedimento in oggetto descrive le procedure da adottare in caso di un'eventuale revisione del decreto, demandando a Federfarma e Assofarm il compito di trasmettere, nel mese di dicembre 2008, i dati sulla prima applicazione della nuova disciplina e di presentare eventuali proposte di modifica.
L'ultimo articolo, infine, specifica che il provvedimento in questione non modifica la normativa relativa all'erogazione dei farmaci a carico del S.S.N. e prevede l'entrata in vigore del decreto il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. **SANCITA INTESA**

- **Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, concernente il riparto del Fondo di intervento integrativo tra le Regioni e le Province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2007.**
  La legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto agli studi universitari", prevede l'istituzione del Fondo integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
  Con il provvedimento in oggetto, viene indicata la destinazione del citato Fondo integrativo, di cui all'articolo 8 della citata legge, e viene definito, il riparto tra le Regioni e le Province autonome, di euro 168.871.000,00, per l'anno 2007, dal Ministero dell'università e della ricerca. **PARERE FAVOREVOLE**

- **Intesa sullo schema di decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di approvazione del *programma triennale* di individuazione degli obiettivi della *promozione cinematografica* di cui all'art.4, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28**
  Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28 che ha riformato la disciplina in materia di attività cinematografiche, nell'istituire all'art.4 la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, ha previsto, che detta Consulta provveda alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali contenente, tra l'altro, l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche.
  Al riguardo, in ottemperanza alla Sentenza della Corte Costituzionale 7-19 luglio 2005, n. 285 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato art.19, comma 3 nella parte in cui non prevede che l'approvazione ministeriale del programma triennale avvenga d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, lo schema di decreto ministeriale è stato inviato alla Segreteria della Conferenza Stato - Regioni per l'espressione dell'intesa. **SANCITA INTESA**

- **Designazione di un esperto quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303. DESIGNATO ING. MARCO MASI**

Sono stati, inoltre, esaminati e rinviati i seguenti punti all'ordine del giorno:

- **Parere sullo schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11 concernente il compenso spettante ai tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche.**

- **Parere, ai sensi dell'art. 8bis del D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico relativo alla rimodulazione dei Patti territoriali e Contratti d'area.**

- **Intesa sullo schema di DPCM recante "Revisione della rete stradale di interesse nazionale della Regione Liguria.**

- **Parere sulla Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali.**

- **Protocollo d'intesa per realizzare forme stabili di collaborazione e cooperazione tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e per la definizione dell'articolazione dell'Osservatorio dei contratti pubblici in una Sezione centrale e in una Sezione territorialmente decentrata.**

- **Parere sul documento di programmazione finanziaria sul servizio civile per l'anno 2008**

- **Deliberazione di riparto per l'anno 2008 della quota di risorse del Fondo nazionale per il servizio civile da destinare alle Regioni ed alle Province autonome per l'attività di informazione e formazione.**

- **Parere sullo schema di decreto del Ministro della solidarietà sociale concernente: "Percentuale di volontari in servizio civile nazionale da destinare alle attività di accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".**

- **Intesa tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.**

- **Parere sullo schema di decreto del Ministro per i beni e le attività culturali recante "Approvazione delle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale".**

- **Delibera della Conferenza Stato-Regioni di modificazione della deliberazione del Comitato nazionale per le aree protette del 12 dicembre 1996, su proposta del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.**

- **Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, predisposto su proposta del Ministero delle politiche europee, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.**

- **Parere sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/25/CE concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali)**

- **Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria".**

- **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Piano nazionale vaccinazioni per il periodo 2008 - 2010".**

- **Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante la riforma dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).**

- **Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59".**

- **Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale è adottato il Progetto di Innovazione Industriale "Tecnologie Innovative per i beni e le attività culturali e turistiche".**